

Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, nonché riguardo alle competenze della Regione Liguria ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli articoli 2 e 3 del Decreto 13 Novembre 2007.

1. Premessa.

Secondo quanto previsto dall' art. 2 comma 1 e dall'art. 3 comma 2 del decreto 13 Novembre 2007, emanato di concerto fra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro della Salute, "Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003" e dal l'art. 8, commi 1 e 4 della legge n. 34/2008, l'autorizzazione dei centri di imballaggio uova deve essere rilasciata, revocata e/o sospesa dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio di ubicazione dei centri stessi.

L'autorizzazione dei centri di imballaggio uova è subordinata al possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008 e del riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.

2. Competenze

L'Ufficio Produzioni Agroalimentari dell'Assessorato Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca espleta attività di indirizzo e di coordinamento in materia e in particolare si occupa di:

- applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di autorizzazione, di sospensione o revoca dei centri di imballaggio delle uova;
- tenuta dei rapporti con il Mipaaf per quanto riguarda l'attribuzione del codice di identificazione dei centri di imballaggio;
- attuare le eventuali revoche o sospensioni dall'autorizzazione dei centri di imballaggio richieste dal Mipaaf ai sensi della legge n. 137/91 e successivo DM di applicazione n. 434/91;

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari effettua i controlli di verifica dei requisiti di cui all'art.5 del Reg. CE 589/2008 ai fini dell'autorizzazione ad operare dei centri di imballaggio uova, dell'eventuale sospensione o revoca, nonché la verifica, almeno triennale, della persistenza dei requisiti previsti.

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari della provincia di competenza provvede a dare comunicazione all'Ufficio Produzioni Agroalimentari dell'esito degli accertamenti espletati.

3. Controlli

Gli accertamenti del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari sono finalizzati a verificare che i centri di imballaggio dispongano delle attrezzature tecniche necessarie a garantire un'adeguata manipolazione delle uova; esse comprendono, a seconda dei casi:

- > un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- > un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- > l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
- > una o più bilance omologate per pesare le uova;
- > un sistema per la stampigliatura delle uova.

Per i centri di imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte a classificare le uova in base al peso, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del reg.(CE) n. 589/2008.

4. Modalità di presentazione delle domande e di attribuzione del codice identificativo.

La richiesta di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio uova deve essere inoltrata, dal titolare o legale rappresentante del centro all'Ufficio Produzioni Agroalimentari della Regione Liguria e per conoscenza al Mipaaf, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente atto.

La richiesta, in bollo, deve essere corredata di copia dell'atto di riconoscimento dello stabilimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 e di tutte le informazioni richieste nelle note allegate alla domanda.

Ai centri di imballaggio è attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione con le modalità previste dall'art. 2 comma 3 del decreto 13 Novembre 2007.

5. Norme transitorie

Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione l'Ufficio Produzioni Agroalimentari provvede, con il supporto tecnico del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari competente per territorio, alla verifica della sussistenza dei requisiti dei centri già autorizzati che ricadono nel territorio regionale.